

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
“PARAPENDIO CLUB CAVALLARIA”



li, 20 NOVEMBRE 2010



STATUTO SOCIALE

Associazione Sportiva Dilettantistica

“Parapendio Club Cavallaria”

Art. 1- Denominazione

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs 460/97 l'Associazione denominata

“Associazione Sportiva Dilettantistica Parapendio Club Cavallaria”

(di seguito A.S.D. PCC)

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede operativa in Borgofranco d'Ivrea (TO), Frazione Baio Dora, Regione Queire , via Nicoletta s.n. – Sede legale in C.so Vittorio Emanuele II, 192/5 - Torino

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3- Scopi ed Oggetto Sociale

La A.S.D. PCC è ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico. Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione, anche mediante l'uso eventuale di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto , in uso o in proprietà), intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione ed alla promozione dello sport dilettantistico e della pratica del volo libero, compresa l'attività di diffusione ed incremento della cultura e della sicurezza del volo, delle tecniche di volo nonché della diffusione dell'educazione e della didattica necessaria allo svolgimento della pratica del volo libero, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

La vita dell'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l' Associazione potrà :

1. Praticare la disciplina del Volo da diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (VDS / VL) sia in campo nazionale sia internazionale, a tutti i livelli.



Parapendio Club Cavallaria

2. Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i piloti, i giudici ed i simpatizzanti del volo da diporto o sportivo senza motore, anche promuovendo attività, manifestazioni, seminari, borse di studio.
3. Favorire la diffusione della cultura del volo nel Paese.
4. Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche,(AeCI, FIVL, etc.), collaborando con esse mediante idee e progetti, per migliorare la situazione dello Sport Aereo nel Paese.
5. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; promuovere ed organizzare attività didattica, in genere e di formazione, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive, gare , mostre e rassegne, promuovere e sviluppare attività turistiche, anche attraverso l'offerta di voli promozionali con il passeggero e/o promuovere il territorio mediante i voli con il passeggero.
6. Pubblicare, anche a mezzo web, periodici o notiziari riguardanti le attività associative
7. Realizzare propri audiovisivi, fotografie ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione.
8. Utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini.
9. Somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.
10. Gestire impianti, propri e di terzi, palestre, campi e strutture sportive di ogni genere; ostelli , case per ferie, vacanze.
11. Organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative.

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior conseguimento degli scopi proposti, potrà:

- Affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali;
- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli soci;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 4- Associati

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano diritto di voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano la Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio. Possono aderire all'associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

FONDATORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.



Parapendio Club Cavalleria

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 5 - Affiliati

Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte dei Redditi.

Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione, dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione, e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione stessa.

Il Patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 7 - Distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8- Domanda di ammissione

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) Presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione o al Presidente
- b) Accettare le norme del presente statuto
- c) Versare la quota associativa



Parapendio Club Cavalleria

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 9 - Diritti e doveri

Gli Associati sono obbligati:

- Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi Associativi
- A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione
- A versare la quota Associativa

Gli Associati hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni)
- Ad accedere alle cariche Associative purchè :

abbiano cittadinanza italiana, di uno Stato della Comunità Europea o comunque in regola con la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno;

non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Art. 10 - Cause di cessazione

Gli Associati cessano di appartenere all' Associazione per :

- Decesso;
- Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo senza giustificato motivo;
- Dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta, il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera;
- Inabilitazione;
- Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, per atti lesivi nei confronti dell'Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

A carico degli Associati possono inoltre essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.



Il Socio ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni e comunque entro i termini stabiliti dalle normative vigenti.

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 11 - Anno sociale

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di cias cun anno.

Art. 12 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

1. L'Assemblea Generale degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

Le funzioni degli Organi sociali, od eventuali incarichi ad altri cittadini sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio o rendiconto dell'Associazione.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo. (e-mail, fax, etc.)

L'Avviso deve indicare la data, il luogo, e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 - Diritto di voto nelle Assemblee

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto
- b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti

Hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni ed i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto. Nessun partecipante potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.



Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 - Svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto

Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Ordinaria:

- Discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso
 - Discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo
 - Decide l'importo della quota associativa annua
 - Elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
 - Decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
 - In presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.
- Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- Delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'articolo 22;
- Decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23;
- Delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 16 - Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto.

Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.



Art. 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di nove eletti fra gli associati con diritto di voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vicepresidente, ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto. E' facoltà del Consiglio Direttivo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall'Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, del Segretario almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso : è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

In caso di dimissioni, premorienza, inabilitazione permanente del Presidente durante il quadriennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino a scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria Amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15. In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria Amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo e disciplinare.

Art. 18 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.



In caso di assenza pro-tempore del Presidente o di impedimento, esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - Settori e Sezioni

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte del presente statuto.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 20 - Modifiche Statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'Art. 16.

Le modifiche per essere valide dovranno essere approvate dai due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'Art. 14.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento o fusione dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quinti degli Associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva o alla Federazione sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 22 - Trasformazione

L'assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n°91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n°50.

Art. 23 - Clausola Compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purchè per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dal Presidente della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, è da intendersi irrituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 24 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazione sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.

=====